



UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

L' Ufficio Elettorale Centrale collegio, riunito in data odierna presso la sede del CPGT nelle persone dei sottoscritti membri titolari;

Letta la "istanza di annullamento in autotutela" datata 8 maggio 2018 del provvedimento con cui questo Ufficio Elettorale centrale in data 3 maggio 2018, per carenza dei presupposti di legge, ha deliberato inammissibile ed ha escluso – ai sensi degli artt. 21 co. 2 bis, ter e quater D. Lgs.vo n. 545/92, degli artt. 6 co. 2° e 7 del Regolamento di attuazione l'odierno istante Fernando Antonio Cazzolla dal novero dei candidati ammessi a partecipare alle elezioni per il rinnovo dei componenti del CPGT indette per il giorno 20 maggio 2018;

PREMESSO CHE:

l'istante (che chiede di essere sentito personalmente prima della decisione) preliminarmente assume la "nullità" del provvedimento impugnato per "violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/90" sul procedimento amministrativo nonché dell'art. 41 della "Carta dei diritti dell'Unione Europea", perché "il sottoscritto avrebbe dovuto essere preavvertito della eventualità che la sua candidatura venisse respinta e quindi messo in condizione di formulare le sue difese cui l'Ufficio doveva rispondere";

nel "merito", l'istante deduce la "insussistenza dei vizi" relativamente alla rilevata (nel provvedimento ora contestato) omessa predisposizione, da parte di esso CAZZOLLA, di tante schede di presentazione della di lui candidatura – con correlativa raccolta delle forme di presentatori – quante erano le Commissioni Tributarie a cui appartenevano i giudici "presentatori", in quanto invece secondo l'istante tale formalità non è richiesta dall'art. 21 del d.lvo 545 nel testo vigente, mentre dubbi ed eccezioni formula l'esponente sulla illegittimità del Regolamento nel suo insieme, come fonte normativa, e sull'art. 6 del Regolamento, che sanziona una "irregolarità meramente formale" con la "gravissima sanzione" della perdita del diritto "all'accesso alla contesa elettorale";

sempre nel merito, l'istante deduce – richiamando la giurisprudenza formatasi in materia di sottoscrizione e notifica degli avvisi di accertamento tributari - che l'autentica delle forme costituisce un atto "estremamente semplice" e delegabile dal direttore ad "altro funzionario" che lo sostituisce: "particolari formalismi" non sono secondo l'istante "utili in quanto sia coloro che appongono la sottoscrizione sia il funzionario che la autentica fanno parte dello stesso ufficio";

ancora, l'istante sostiene che la sottoscrizione del giudice Carlo DI CARLO, dichiarata nulla in quanto priva di valida autentica nel provvedimento contestato, è invece valida, sia perché formalismi particolari non appaiono richiesti né necessari (l'istante richiama il paragrafo che precede), sia perché "del tutto inconferente" è il richiamo operato nel provvedimento all'art. 21 co. 2 d.pr. 445/2000 che riguarda la diversa ipotesi di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Tanto esposto, e precisato che non avendo avuto ancora potuto visionare le schede di presentazione degli altri candidati, si riserva di controllare "eventuali disparità di trattamento",

l'istante conclude chiedendo l'annullamento in "autotutela" del provvedimento di lui esclusione dalla competizione elettorale e la conseguente sua "ammissione nell'elenco dei candidati".

OSSERVATO CHE:

è doveroso in primo luogo chiarire che palesemente infondata è l'asserita violazione procedurale, consistita nell'avere questo Ufficio privato l'istante del diritto di essere sentito preventivamente prima dell'adozione del provvedimento pregiudizievole.

Devesi sul punto sottolineare che a) dalle norme elettorali applicabili - che riguardano una materia (quella elettorale), di cui non può sfuggire l'assoluta atipicità e specialità rispetto al diritto amministrativo generale e che sono contenute in atti normativi (segnatamente il d.lsv n° 156 del 2015) successivi alla legge sul procedimento amministrativo - non è previsto (e deve ritenersi che si tratti non di una banale dimenticanza, ma di una precisa scelta, come dimostra la minuziosa indicazione, contenuta nella stessa legge, dei tempi e dei modi dell'iter preparatorio delle elezioni) alcun tipo di contraddittorio preliminare con l'interessato circa possibili criticità formali della sua candidatura; b) non pertinente è il richiamo operato al diritto dell'Unione Europea, in materia quale è quella delle elezioni dei componenti del Consiglio di Presidenza che non riguarda affatto materie e competenze di derivazione eurounitaria.

Più in generale, non è rinvenibile né nella normativa che regola le elezioni dei componenti del CPGT né più in generale nelle leggi elettorali di carattere generale alcuna disposizione che consenta di ravvisare l'esistenza di un potere di annullamento in autotutela - apoditticamente invocato dall'istante - da parte di questo Ufficio Elettorale Centrale - che è organo di controllo e di garanzia con competenze e funzioni di stretta legalità - di provvedimenti del genere di quello qui contestato.

Anche se esistente, il potere di annullamento in autotutela, per essere esercitato, necessiterebbe - come noto - secondo le regole generali di due concorrenti presupposti: una chiara illegittimità (non consentendo la materia e la normativa de qua qualunque margine di valutazione discrezionale) dell'atto da rimuovere nonché - congiuntamente - un concorrente interesse pubblico attuale, una volta valutati comparativamente (con aspetti di evidente criticità, in un contesto di un procedimento elettorale scandito da fasi rigorosamente scandite e di tempi molto ristretti) gli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Ferme le preliminari riserve, il collegio ritiene che (senza possibilità di previa audizione dell'interessato, non prevista né consentita dalla legge e dal Regolamento) in ogni caso dagli atti e dalle argomentazioni dell'istanza di annullamento in autotutela sopra sintetizzate non è affatto dato di ravvisare alcun aspetto di illegittimità del provvedimento contestato (che va ricordato ha ritenuto la candidatura invalida per tre distinte e indipendenti cause di nullità).

E' significativo che lo stesso istante, oltre ad ammettere la duplicità di sottoscrizione (sanzionata da nullità) di uno dei presentatori, sui fatti si limita (con riferimento a scheda elettorale da lui predisposta e da lui medesimo depositata in originale, corredata dalle sottoscrizioni raccolte) a riferimenti assai generici ed evasivi (pur avendo necessariamente promosso e seguito di persona la raccolta delle firme di tutti i presentatori, delle quali ha poi curato il deposito) in particolare quanto alla ritenuta dall'Ufficio invalidità dell'autentica della sottoscrizione del presentatore DI CARLO (circostanza che di per sé sola comporta il non raggiungimento del numero minimo di firme valide e l'esclusione della candidatura,

indipendentemente da altri concorrenti vizi), su cui l'istante neppure tenta di offrire elementi chiarificatori sulle effettive modalità di autenticazione da parte dell' impiegato rimasto ignoto ;

In diritto, poi, l'istante si abbandona a atecniche comparazioni con le disposizioni che attengono alla validità formale delle sottoscrizioni e notifiche degli atti tributari con l'intento di sminuire la portata della normativa - del tutto diversa - applicabile in materia di autentiche degli atti del procedimento elettorale , mostrando di trascurare la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato , pur espressamente citata nel provvedimento di esclusione , secondo cui , la " delicatezza della funzione che la formalità dell'autenticazione riveste nel procedimento elettorale" impone che l'autentica in questo settore sia sottoposta alla modalità "di maggior rigore tra quelle previste dall'art. 21" del d.p.r.445 del 2000, sicché la mancata indicazione delle modalità di autenticazione rende invalida la sottoscrizione (cfr. Consiglio di Stato, V sezione, sentenze nn. 282 del 2014 e 2490 del 2015).

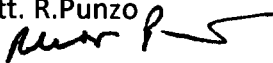
In definitiva, quindi, per tutte le ragioni esposte, l'Ufficio rigetta per manifesta infondatezza e inammissibilità l'istanza di autotutela di Fernando Antonio CAZZOLLA, e conferma il motivato provvedimento di esclusione di cui in premessa adottato in data 3 maggio 2018.

la Segreteria del CPGT è incaricata di dare comunicazione del presente provvedimento all'interessato e di trasmetterne copia per conoscenza al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Roma, 14 maggio 2018

Il Presidente

dott. R. Punzo



I componenti

dott. R. Di Ruberto



dott. C. Fucci

